

DELITTI COLPOSI DI PERICOLO E POSSIBILITÀ DI CONCORSO (*)

CASSAZIONE PENALE — Sez. IV — 15 marzo 1971 — Pres. Rosso
— Rel. Bonadonna — P. M. Lapicciarella (parz. diff.) — Ric.
Biadene ed altri.

Delitti colposi contro l'incolumità pubblica - Possibilità di concorso formale tra i delitti di frana, inondazione e altri disastri colposi - Casi di configurabilità di unico reato (art. 81, 84 e 449 Cod. pen.).

L'art. 449 c.p. considera varie fattispecie criminose, caratterizzate da eventi tipici diversi (inondazione, frana ed altri disastri cagionati colposamente), con possibilità di concorso formale di reati in caso di pluralità di eventi. Tuttavia, si può configurare un reato unico nel caso in cui l'evento risulti unitario nella sua evoluzione fenomenica e nella creazione di una situazione comune di danno e di pericolo (1).

(*) Da *La Scuola Positiva*, serie IV - anno XIII, fascicolo 4-1971.

(1) Delitti colposi di pericolo e possibilità di concorso.

La sentenza annotata ha affrontato le questioni relative alla configurabilità di più reati, in caso di frana e di inondazione avvenute in un unico contesto di tempo per effetto di una medesima condotta colposa, al loro concorso formale ed alla possibilità di unificazione sul piano giuridico, con una motivazione che non trova riscontri in altri precedenti giurisprudenziali ed è molto interessante per l'impostazione teorica. Ci asterremo, per ragioni di opportunità, dall'enunciare adesioni o dissensi, ma cercheremo di approfondire la *ratio* della decisione con riferimento ad autorevoli dottrine alle quali la sentenza sembra essersi ispirata.

I termini delle questioni emerse nella dialettica processuale possono così riassumersi: a) l'art. 449 cod. pen. ipotizza un reato a fattispecie plurima, che rimane unico anche se si realizzano cumulativamente più eventi di tipo diverso (incendio, naufragio, frana, valanga ed altri disastri del genere di quelli indicati dagli artt. 422 e seguenti), o raggruppa in una sola norma incriminatrice più ipotesi di reato, distinte dalla diversità degli eventi prodotti? b) nel caso di più eventi di tipo diverso, cagionati con unica condotta, è da configurare un reato unico o un concorso formale di reati? c) in questa seconda ipotesi, è possibile escludere il concorso e riscontrare gli estremi di un solo reato, in base ad una visione unitaria dei fenomeni o in virtù della normativa del reato complesso?

I questi sono gradualmente concatenati ed ovviamente il primo è il più importante. L'art. 449 richiama gli eventi menzionati nelle precedenti norme che contem-

(*Omissis*). — 51. Per quanto attiene al nono motivo aggiunto del Biadene, riguardante le dedotta configurabilità di un unico reato di disastro colposo, anziché del ritenuto concorso formale dei reati di disastro colposo da frana e di disastro colposo da inondazione, la censura è fondata, anche se non possono integralmente accogliersi le conclusioni che il ricorrente se ne è ripromesso.

È preliminare il rilievo che mentre il codice Zanardelli, tra i delitti contro la incolumità pubblica, previsti dal titolo VII, all'art. 311 del capo primo riguardante l'incendio, l'inondazione, la sommersione e altri delitti di comune pericolo, non considerava autonomamente la frana, il codice vigente ha espressamente previsto la frana accanto all'inondazione (art. 426 c.p.) come ipotesi di delitto doloso. Al riguardo non appare decisivo il pur acuto rilievo della diligente difesa circa la differente formulazione che, per le ipotesi colpose, fa l'art. 449 c.p. considerando unitariamente il fatto di procurare per colpa l'incendio o altro disastro colposo, preveduto dal capo primo di questo titolo.

Ed invero il sistema del codice penale, tutto permeato da una minuta casistica, che costituisce bensì oggetto di vita critica da una parte della dottrina, ma che, *de iure condito*, il giudice non può disapplicare, fa sì che, per l'esplicito richiamo ai casi di disastro preveduti nelle ipotesi dolose, per quelle colpose debba intendersi mutuata la

plano i delitti dolosi contro la pubblica incolumità (fra i quali, è il caso di ricordare, ogni generico «disastro», secondo la previsione dell'art. 434), ma non si riscontra un parallelismo totale fra la prima e le altre norme, soprattutto perché la prima prevede una condotta criminosa «a forma aperta» o «libera» (1), mentre le altre non usano sempre la stessa formula, in quanto specificano in alcune ipotesi la condotta punibile: ad esempio, l'art. 424 richiede che l'agente «appicchi il fuoco», l'art. 427 che «rompa, deteriori o renda inservibili chiuse, dighe ed altre opere» (2). Il fatto che il detto articolo consideri congiuntamente tutti gli eventi che nelle ipotesi dolose danno corpo a titoli plurimi di reato non ha certamente valore decisivo, non essendo infrequenti nella nostra legislazione i casi di conglobamento in unica norma penale di più ipotesi criminose, le quali hanno in comune soltanto alcuni degli elementi costitutivi, e più spesso soltanto la sanzione (3). Tuttavia, a favore della tesi secondo la quale l'art. 449 implica tanti reati diversi sta la considerazione che esso commina pene più gravi per alcuni, e cioè per il disastro ferroviario, il naufragio e la sommersione di navi, la caduta di aeromobili adibiti al trasporto di persone (fissate nel secondo comma), pene meno gravi per gli altri (fissate nel primo comma).

La sentenza annotata, attenendosi al criterio più seguito in giurisprudenza, ha affrontato il problema guardando al bene giuridico protetto dalle singole disposizioni penali ed ha interpretato l'art. 449 nel senso della pluralità di incriminazioni, consi-

(1) Invero, la condotta prevista è quella del «cagionare per colpa». Sui reati a forma libera cfr. PANNAIN, *Manuale diritto penale*, I, 316. Sul concetto di «cagionare», cfr. RANIERI, *La causalità nel diritto penale*, 87 e seg., 122 e seg.; ANTOLISEI, *Il rapporto di causalità nel diritto penale*, 178 e seg.

(2) Come rileva il RANIERI, *op. cit.*, 102.

(3) Basta ricordare le varie fattispecie di reati previste negli artt. 3, 4 e 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, la cui applicazione ha dato vita ad una ricca giurisprudenza in tema di concorso.

configurazione delle fattispecie normative di cui al primo titolo, con una totale parificazione degli elementi materiali dei rispettivi reati. Non può prescindersi quindi dall'esame sull'applicazione dell'art. 81 c.p., che costituisce, anch'essa, innovazione del codice 1930 nei confronti del codice penale abrogato, e che opera notevolmente nell'impostazione della questione che ora deve risolversi. Neppure può seguirsi la difesa, nel suo accurato richiamo, per sostenere l'unicità del reato, all'esistenza del nostro ordinamento di norme a fattispecie plurime in rapporto di equivalenza e di alternatività fra loro. Tale tesi già sollevata nei gradi di merito, è stata disattesa, in particolare, dalla Corte di appello con osservazioni ineccepibili e che meritano pieno consenso.

Al riguardo questo Collegio ha opportunamente già precisato di recente (sent. III sez., 21 aprile 1967, Femiano) — con esplicito riferimento esemplificativo alle tre ipotesi della fattispecie dell'art. 428 c.p. — che la collocazione della disposizione è puramente accidentale, e pertanto non deve trarre in inganno; quello che importa invece è stabilire che si tratti di disposizioni diverse e non di precetti diversi enunciati nella stessa disposizione e diretti ad impedire lo stesso danno, inteso non solo in senso puramente naturalistico ma come lesione di un bene giuridicamente protetto.

Per quanto si riferisce al caso da decidere, si derve dire che la norma dell'art. 426 c.p. prevede ipotesi delittuose distinte, ma per

derando che in genere l'offesa arrecata con l'evento «frana» è cosa diversa da quella arrecata con l'evento «inondazione» o con altro degli eventi in esso previsti. Tale soluzione trova rispondenza nella ricerca dei significati che il legislatore ha inteso dare ai termini designanti gli eventi tipici, nella configurazione dei reati cosiddetti «materiali» (4). Fin dalle prime epoche storiche gli ordinamenti giuridici hanno preso in considerazione, ai fini della responsabilità per fatti illeciti, talune situazioni di fatto provocate dall'uomo e che si risolvono o in danno effettivo per il singolo o in una grave preoccupazione per la collettività, come l'uccisione di schiavi o di animali e l'incendio (5). L'evoluzione del diritto penale, grazie soprattutto all'opera delle codificazioni, ha portato alla precisa individuazione di tutta una serie di eventi tipici, seguendo da una parte lo sviluppo della sensibilità sociale e dall'altra il crescente intervento dell'uomo nell'azione delle forze della natura (6). Per rimanere nell'ambito della materia di cui si discute, ricordiamo che la configurazione del reato di frana, nell'ipotesi dolosa, ha avuto un incentivo nell'aumentata capacità dell'uomo di con-

(4) Cioè reati con evento, in contrapposto con quelli senza evento. La distinzione è stata combattuta in dottrina, in quanto autorevoli scrittori hanno sostenuto che tutti i reati hanno in effetti un loro evento, ma essa è stata difesa particolarmente dal GRISPIGNI, *L'evento come elemento costitutivo del reato*, in *Annali di diritto e procedura penale*, 1934, I, 867 e seg.). Secondo la nostra modesta opinione, la distinzione risponde più ad esigenze pratiche di analisi giuridica che non a principi razionali: invero, nei reati cosiddetti «formali» solo in apparenza non esiste l'evento, non presentandosi cronologicamente staccato dalla condotta, ma esso sostanzialmente si realizza nell'insorgere di una situazione nuova, percepita nel mondo esterno, come l'offesa all'onore o alla reputazione altrui nei reati di ingiuria e di diffamazione.

(5) Il danneggiamento di schiavi e animali era previsto dal primo capo della *Lex Aquilia* (cfr. Dig. 9, 2, 2), l'incendio dalle *XII Tavole* (cfr. Dig. 47, 9, 9).

(6) Concetto sviluppato particolarmente dall'ANTOLISEI (*op. cit.*, nota 1) nella enunciazione della nota teoria della «causalità umana».

applicare in concreto il loro concorso bisogna guardare alla peculiarità dei fatti per stabilire se vi sia stata una sola o più modificazioni della realtà naturale comportanti la lesione di più interessi socialmente rilevanti; cioè bisogna guardare alla frana e all'inondazione non soltanto negli aspetti esteriori della caduta dei massi solidi o liquidi, ma anche negli aspetti in cui la collettività la percepisce. I termini «frana e inondazione» sono usati dal legislatore (come il termine «disastro») in relazione agli aspetti dannosi e pericolosi che si presentano per gli insediamenti umani esistenti sul posto, con riguardo alle vite e ai beni. La astratta configurabilità di due reati autonomi e concorrenti viene quindi a mancare solo quando tali aspetti si unificano nella valutazione giuridica, perché i fenomeni esteriori della frana e dell'inondazione si fondono in un «evento» socialmente sentito come unico sotto i profili della perdita e della messa a repentaglio di vite umane e del danno economico globale.

La sentenza, da un lato, non ha disconosciuto tali principi ed anzi ha ammesso esplicitamente che, pur trattandosi di ipotesi normative che sono materialmente e sostanzialmente diverse tra loro, in casi eccezionali esse possono anche non verificarsi indipendentemente l'una dall'altra (pag. 199); dall'altro, ha esplicitamente riconosciuto la stretta concatenazione degli effetti della precipitazione del Monte Toc, riferendosi esplicitamente alla «conseguente inondazione» (pag. 208).

trollare la caduta di materiali pietrosi e terrosi con opere di contenimento, o di provocarla o agevolarla con l'uso di esplosivi, così come quella del reato di inondazione dolosa ha avuto incentivo nella capacità di controllare il flusso delle acque con dighe artificiali, di raccogliere in bacini, di farle precipitare in direzioni ed a velocità prestabilite.

La dottrina penalistica ha cercato intanto di mettere a punto il concetto giuridico di evento come elemento costitutivo del reato; ma mentre alcuni autori si sono sforzati di identificare gli aspetti naturalistici propri dei vari eventi integratori dei singoli reati, altri hanno rivolto l'attenzione agli aspetti formali dell'offesa del diritto. Siamo dell'avviso che la nozione di evento, specialmente quando si tratta di trovare in base ad esso gli elementi differenziali tra vari reati, debba poggiare precipuamente su dati naturalistici (7), i soli che permettono di cogliere gli estremi caratteristici del mutamento (8) della situazione materiale, determinato dalla rottura di un certo equilibrio di forze fisiche, e talora di forze fisiche e psichiche (come nel caso di scatenamento di passioni individuali e collettive).

Pertanto, l'identificazione di un evento non può fermarsi al momento della percezione, ma esige una elaborazione mentale che valga a cristallizzare un certo stato di cose in un determinato punto nel tempo e ad inquadralo in una data prospettiva di interessi protetti dal diritto: ad esempio, la lesione dell'integrità fisica di una persona, la perdita del possesso di una cosa, la creazione o la soppressione di un documento. Tuttavia, rimane fondamentale l'esigenza di guardare sempre agli

(7) La concezione naturalistica dell'evento, anche se non del tutto scevra da elementi di valutazione giuridica, è stata sostenuta particolarmente dal GRISPIGNI, *op. cit.*, nota 4, p. 860 e seg.).

(8) Il termine «mutamento» è adoperato con particolare significazione dal CARNELUTTI, il quale distingue l'azione dall'evento rilevando che, mentre la prima è un movimento, l'altro è un mutamento (*Teoria generale del diritto*, 223).

Sulla base di tali premesse, appare contraddittoria la conclusione della sentenza, secondo la quale nella specie i due fatti sarebbero da considerare giuridicamente distinti, nonostante la loro stretta contestualità.

Al riguardo ha ritenuto la Corte di merito di poter distinguere l'evento di frana dall'evento inondazione: il primo anteriore e causa immediata dell'altro, di per se stesso configurabile nello schema dell'art. 426 c.p., con perspicue considerazioni che solo in parte possono condividersi e che vanno così sintetizzate:

1) la frana di cui all'art. 449 c.p. è un reato di pericolo presunto che, come evento naturalistico, non ha in sé rilevanza giuridica se non ha capacità intrinseca di porre in pericolo l'incolumità pubblica e di recare in tal modo offesa al bene giuridico tutelato dall'art. 426 c.p. (pag. 195);

2) il pericolo dev'essere potenziale e non concreto;

3) nella specie il pericolo presunto potenziale autonomo vi è stato, indipendentemente dal successivo mutarsi della frana in inondazione, perché la zona di Erto e Casso non era stata del tutto sgomberata ed era stata tollerata la presenza di persone nella zona minacciata (pag. 199);

4) prima della catastrofe non poteva conoscersi con certezza la direzione che avrebbe assunto dopo il distacco l'immensa massa roc-

aspetti percettibili della nuova situazione di cose, per il rispetto del principio «nulla poena sine crimine»: invero, la punibilità di ogni fatto dev'essere condizionata alla presenza di elementi obiettivi che siano riscontrabili dalla generalità dei consociati.

L'indicazione degli eventi tipici dei vari reati è di solito compiuta dal legislatore con riferimento al linguaggio comune: la morte di una persona, la dispersione o la distruzione di cose, il naufragio, la valanga. ma non è sempre facile segnare i contorni di un evento in base al linguaggio corrente. Ad esempio, non ogni accensione di fuoco è un incendio, non ogni smottamento di terra una frana, non ogni caduta di neve ammassata è una valanga: la sensibilità sociale attribuisce l'importanza di incendio solo al fuoco che brucia una notevole quantità di materiale e minaccia di propagarsi ad altro, di frana solo al rovinio di una notevole massa di rocce e terreno, di valanga solo alla precipitazione di grossi cumuli di neve. Non si tratta però di un semplice problema di dimensioni del fenomeno, ma anche di circostanze che possono influire sulla sua valutazione sociale: così, non basta la caduta di un'ingente massa di terra o di neve a costituire rispettivamente una frana o una valanga, se ciò non avviene in luoghi ove esistano insediamenti umani, come bene rileva la sentenza annotata. Non potrebbe parlarsi di frana, valanga, inondazione, incendio in senso penalistico per avvenimenti del genere provocati in zone disabitate della Terra del Fuoco o dell'Antartide, mancando qualsiasi possibilità di pericolo per la pubblica incolumità, che sia percettibile dalla comunità e valga a destare un qualsiasi allarme sociale.

Conviene focalizzare la trattazione giuridica nell'ambito dei reati di pericolo. L'evento di pericolo è un evento realistico (9), in quanto ha base in una situazione materiale, percettibile sensorialmente, la quale consiste nella presenza di tante condi-

(9) Cfr. GRISPIGNI, *op. cit.*, 861.

ciosa e non poteva escludersi che la frana investire lo stesso sbarramento e le vicine costruzioni (pag. 210);

5) non è peraltro possibile scindere gli effetti rovinosi del primo evento da quelli sovrapposti dell'altro evento (inondazione); ed invero «mentre la frana ancora rovinava nel suo crescendo finale, già l'onda gigantesca aveva intrapreso il suo mortifero balzo, sovrapponendosi nella zona di frana con i suoi terrificanti effetti a quelli prodotti direttamente dalla massa franata», onde appare impossibile «stabilire quando hanno avuto termine l'evento di frana ed i relativi effetti, e quando hanno avuto inizio gli effetti, senz'altro più deleteri, della inondazione»;

6) la sentenza parla anche di pericolo della frana concretantesi nello spostamento d'aria, ma ciò sempre in relazione con la sostanziale unità dell'evento, con impossibilità di scindere gli effetti delle fasi di movimento della massa di terra.

Non vi ha dubbio sull'esattezza in astratto della nozione di frana accolta dalla sentenza secondo l'art. 426 c.p., ma non altrettanto è a dirsi per l'applicazione concreta al caso in ispecie.

L'errore della sentenza sta nel volere considerare, ai fini della ipotizzabilità di una frana anteriore all'inondazione, una persistenza di presunzione assoluta di pericolo diverso dalla inondazione, anche

zioni naturali che, secondo l'esperienza comune (10), possono concorrere, con notevole grado di probabilità (11), alla produzione di un certo danno o di una congerie di danni. La tematica dei reati di pericolo è stata trattata a notevole livello scientifico in un recente Congresso, con numerose implicazioni (12).

La dottrina prevalente parla per alcuni reati — tra i quali, appunto, la frana, la valanga, l'inondazione — di «pericolo presunto, astratto, potenziale», in contrapposto ad altri reati che postulano un pericolo «effettivo, concreto, corso» (13). La distinzione ci sembra praticamente utile nell'applicazione giudiziaria, nel senso che, mentre per i primi reati non è necessario l'assunzione di una specifica prova per stabilire che siano state messe in pericolo l'incolumità delle persone o la consistenza dei beni, per gli altri tale prova è necessaria ai fini dell'accertamento dei relativi estremi obiettivi. Ma riteniamo che, in realtà, anche nei reati della prima categoria debba essere sempre presente un pericolo effettivo, perchè senza di esso verrebbe meno un elemento integratore del concetto proprio dell'evento tipico. Non basta il «pericolo sociale», inteso in senso prettamente giuridico, che caratterizza tutti i reati (14), ma occorre un pericolo reale che si rifletta nella coscienza collettiva attraverso le sensazioni e le

(10) Concetto rispondente a quella nozione della causalità, che si riassume nella concezione della «causalità adeguata» e si fonda su un giudizio di idoneità «ex ante» (cfr. RANIERI, *op. cit.*, 30).

(11) Il CRISPIONI (*op. cit.*, 870 e seg.) preferisce il termine «possibilità», ma ci sembra che l'espressione «probabilità» risponda meglio ad una visione scientifica dei fenomeni naturali.

(12) Congresso dell'Associazione Internationale de Droit Pénal, tenuto a Roma nel settembre 1969.

(13) Cfr. SALTELLI-ROMANO DI FALCO, *Nuovo Codice Penale Commentato*, III, 505 e seg.

(14) Cfr. FROSALI, *Sistema penale italiano*, II, n. 554.

quando si tratti di fasi dello stesso fenomeno che concretamente confluiscono in unica situazione globale di pericolo per la pubblica incolumità. Nella specie, la compattezza e la velocità della frana dimostrano inequivocabilmente, secondo la rappresentazione degli avvenimenti fatta dalla stessa sentenza, che unica direzione possibile della precipitazione di una parte del monte era quella verso il bacino, con conseguente inondazione, e che si determinò fin dall'inizio il pericolo di un repentino riempimento del bacino, il quale doveva avere come inevitabile conseguenza il sovrizzo dinamico dell'acqua e la caduta di una grande massa di essa a valle.

La configurabilità di reati distinti, uno di pericolo e l'altro di danno, è ovvia quando si tratti di fatto doloso, ove l'autore diriga prima la frana verso una particolare zona di pericolo e poi ottenga il suo mutamento di direzione con evento di danno. In tal caso, infatti, l'evento «frana» come situazione di pericolo si è già perfezionata autonomamente ed evidentemente non potrebbe mai parlarsi di effetti discriminanti della desistenza, proprio in quanto trattasi di reato di pericolo già perfezionatosi.

Ciò non può dirsi quando si tratti di fatto naturalistico che ha ben sicure regole di progressione fenomenica le quali consentono di prevedere gli sviluppi necessari secondo le regole di esperienza.

emozioni individuali. Con una formula giuridica abbastanza valida⁽¹⁵⁾, possiamo dire che tale pericolo si sostanzia nel sacrificio di interessi sentiti dall'individuo e dalla massa.

La motivazione della sentenza è molto vicina a questo modo di vedere, che su una impeccabile direttrice di pensiero giuspenalistico innesta concetti sociologicamente interessanti. Essa infatti collega la nozione degli eventi di frana e di inondazione, da un lato alla fenomenologia naturale, dall'altro alla percezione sociale del pericolo che ne deriva. E nel medesimo tempo armonizza i due obiettivi di «concretezza» e di «certezza» normativa, che ad alcuni teorici sembrano essere due poli inconciliabili nell'orientamento delle strutture di base del diritto penale⁽¹⁶⁾.

In relazione alla prospettata questione del concorso formale tra i reati di frana e di inondazione colposa, la sentenza ha ritenuto, sulla base degli accertamenti di fatto assunti nella decisione del giudice di appello, che tutto il complesso di avvenimenti seguiti alla frana del monte Toc, compresi il subitaneo riempimento del bacino artificiale, il sovrizzo dinamico e la precipitazione dell'acqua nella vallata (che anientò gli abitanti vicini alla diga del Vajont), costituì un unico evento alla stregua della legge penale, in quanto il franamento dei materiali rocciosi e la inondazione della valle vennero a «fondersi in un evento socialmente sentito come unico sotto i profili della perdita e della messa a repentaglio di vite umane e del danno economico

(15) Rileva il FROSALI, *op. cit.*, II, n. 553: Sono reati di pericolo quelli che «per un interesse sacrificano il soddisfacimento dello stesso interesse» e, poiché il sacrificio di un interesse è un danno, anche i reati di pericolo si traducono in danno.

(16) Questo modo di vedere è coltivato particolarmente dai seguaci della teoria della «adeguatezza sociale», che fa capo al WELZEL (cfr. GREGORI, *Adeguatezza sociale e teoria del reato*, 182 e seg.).

Né può parlarsi di giudizio *ex post* per porre nel nulla la presunzione di pericolo, perché nella specie si tratta non di pericolo (ulteriore alla frana) che poi non si è verificato — il che potrebbe essere irrilevante — ma di pericolo che sin dall'inizio non poteva assolutamente verificarsi perché la direzione della precipitazione di massa di terra, per la sua struttura, modalità, velocità, accertata insidacabilmente dalla sentenza, non poteva essere che il bacino.

Non risultano nuovi fatti dell'uomo o comunque naturali che abbiano portato deviazioni di direzione con duplicità di situazioni di pericolo, ma il fatto risulta dalla ricostruzione della sentenza assolutamente unico e quindi configurabile solo come inondazione.

Data l'unicità del reato e la reciproca compenetrazione di tutto quanto costituisce il contenuto dei due reati ritenuti dalla Corte di merito, ne consegue la persistenza delle circostanze accertate dalla stessa Corte anche se soltanto per uno dei due reati. La configurazione di un unico disastro colposo, in relazione alle varie fasi progressive della precipitazione del Monte Toc, per giungere — in questa particolare fattispecie — ad un unico evento (di disastro colposo) determina, cioè, la necessità di considerare l'elemento aggravante (previsione della precipitazione predetta, di cui appresso si dirà) come giuridicamente rilevante per tutto quanto è derivato come stretta conseguenza della condotta dell'imputato.

globale». Essa ha visto come unitario sia il pericolo in senso obiettivo, in quanto la caduta della frana creò *ab initio* un'alta probabilità, quasi senza alternative, della repentina colmata del bacino e dell'onda distruggitrice, sia il pericolo in senso sociale, in quanto tale probabilità valse ad ingigantire di colpo l'allarme della popolazione per ciò che stava per succedere.

La decisione ha superato in tal modo ogni questione sulla esistenza del contestato concorso formale tra i detti due reati colposi. È opportuno tuttavia metterla a punto sul piano teorico.

Non vi può esser dubbio sull'applicabilità del concorso materiale nel caso di una pluralità di azioni e di omissioni, che con separati meccanismi causali provochino eventi distinti, della medesima o di diversa specie: ad esempio, nel caso di una molteplicità di imprudenze, negligenze, inosservanze di norme da parte di una o più persone che cagionino, con dinamiche indipendenti, due frane su due pendici di un monte, o una frana e una valanga, o una frana e un'inondazione. Del pari è da ritenere applicabile il concetto del concorso formale ai sensi dell'art. 81 cod. pen., allorché in seguito ad un complesso di azioni ed omissioni, attraverso un'eziologia unitaria, derivi un insieme di fenomeni naturali diversi, percepiti distintamente dalla coscienza collettiva come gravidi di pericoli propri. Anche la sentenza annotata, aderendo in astratto alla tesi accolta dalla sentenza di appello con pregevole motivazione, ha riconosciuto senz'altro la configurabilità del concorso formale tra i detti due reati, anche se in relazione alla specie l'ha escluso, per aver ritenuto la sussistenza di un reato unico.

Ma si può far questione circa l'applicabilità della normativa del reato complesso, la quale costituisce deroga alle disposizioni degli art. 81 e seg. cod. pen. Il richiamo all'art. 84 del detto codice è ipotizzabile nel caso in cui, dopo il concretarsi di un

L'unificazione della frana e dell'inondazione in unico reato di disastro colposo — e non l'assorbimento dell'inondazione nel reato di frana, come il ricorrente ha concluso, — comporta di conseguenza l'applicazione di un'unica pena.

Soccorre a tal fine il principio di consunzione in tema di concorso di norme, richiamabile per analogia nella specie, che postula l'applicazione del trattamento penale più severo, quale è stato, nella specie, quello irrogato dalla Corte di merito per la inondazione.

La determinazione della pena residua, nella misura precisata in dispositivo, quale effetto dell'unificazione dei due reati, viene effettuata a sensi dell'art. 539 n. 9 c.p.p. (*Omissis*).

evento di pericolo perfetto in ogni suo estremo, nello sviluppo della medesima serie causale insorga un evento nuovo che concettualmente assorba quello precedente. Pur non escludendo *a priori* la possibilità di una simile situazione, che integrerebbe una forma di «reato progressivo», pensiamo che sia molto difficile immaginare una successione di eventi di pericolo che consenta un tale assorbimento; invero, lo stato di pericolo sorto per primo, se è percepito dalla generalità come un fatto allarmante, solo eccezionalmente può confondersi con altri pericoli sopravvenuti, in quanto questi suscitano di regola nuove reazioni emozionali collettive, che si aggiungono a quelle antecedenti, senza sovrapporsi ad esse nè inglobarle.